

(N. 2081)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNIER e GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1967

Modifica dell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, già modificato dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 10 febbraio 1962, n. 57 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 2 marzo 1962), istitutiva dell'Albo nazionale dei costruttori, modificata dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, consente con l'articolo 24, per il periodo di cinque anni dalla sua emanazione, l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici — in base alle norme ed ai criteri provvisori già adottati dalle varie Amministrazioni — delle imprese che hanno presentato domanda di conferma o di nuova iscrizione e per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento relativo.

Poichè con il prossimo 17 marzo 1967 viene a scadere il periodo di cui sopra, mentre è fondatamente da ritenere che, a tale data, solo per un limitato numero delle pratiche in corso potrà essere intervenuto il formale provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, molte migliaia di imprese

idonee, pur avendo presentato nei termini e modi prescritti la domanda d'iscrizione all'Albo, verrebbero, in un prossimo futuro, escluse dalla partecipazione ai pubblici appalti.

Tale situazione, che potrebbe ripercuotersi con indubbi effetti negativi sia sull'attività edilizia in generale, sia sulla regolarità ed il buon esito della gare per opere pubbliche, consiglia di integrare urgentemente le citate disposizioni di legge con una norma aggiuntiva, la quale consenta, fino allo espletamento delle relative pratiche di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, la ammissione alle gare di che trattasi almeno di quelle numerosissime imprese per le quali — alla data del 7 marzo 1967 — non sia ancora intervenuto il formale provvedimento di conferma o di nuova iscrizione.

A questo fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è aggiunto il seguente comma:

« Scaduto il periodo indicato nel primo comma, l'ammissione agli appalti può aver luogo, con le norme ed i criteri richiamati nel comma stesso, per le sole imprese nei cui riguardi non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione purchè esse abbiano presentato, nei modi prescritti e con la necessaria documentazione, la domanda di iscrizione o di conferma, rispettivamente, entro il 17 marzo 1967 od entro il termine stabilito dall'articolo 23 ».